

Legge regionale 05 maggio 2026, n. 3

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2006, N. 25 (DISPOSIZIONI SULL'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 1990, N. 38 (TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E DI ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI)

(Bollettino Ufficiale n. 2, del 06.05.2026)

Art. 1.

(Modifica all'articolo 2 bis della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria))

1. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 2 bis della l.r. 25/2006, è aggiunto il seguente:

“ 8 ter. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per esigenze di carattere organizzativo connesse alla necessità recentemente sopravvenuta di garantire una prevalente prestazione resa in favore della Giunta regionale, il personale autista dipendente del Consiglio regionale già assegnato al comune servizio automobilistico in regime di distacco, muta titolo di assegnazione prevedendo il regime di comando, con oneri conseguentemente posti a carico della Giunta regionale e valutazione annuale delle prestazioni individuali resa dal dirigente di assegnazione presso le strutture di Giunta regionale. Resta ferma la piena fruibilità del servizio da parte del Presidente del Consiglio regionale. Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 3/1987. ”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 23 bis della l.r. 25/2006)

1. All'articolo 23 bis della l.r. 25/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 2 bis, le parole: “ anche in eccedenza rispetto al numero complessivo delle posizioni dirigenziali indicate nell'allegato B alla presente legge, ” sono soppresse;

b) al primo periodo del comma 2 ter, le parole: “ lettere a) e ” sono sostituite dalla seguente: “ lettera ”;

c) al terzo periodo del comma 2 ter, dopo le parole: “ Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 1 ” sono inserite le seguenti: “ , lettera b) ”;

d) al comma 2 quater, dopo le parole: “ ai commi 1, ” sono inserite le seguenti: “ lettera b) ” e le parole: “ e, comunque, per almeno un'unità, ” sono soppresse;

e) alla lettera d) del comma 2 quater, le parole: “ , ivi compreso il Consiglio regionale, ” sono soppresse.

Art. 3.

(Inserimento degli articoli 23 ter e 23 quater alla l.r. 25/2006)

1. Dopo l'articolo 23 bis della l.r. 25/2006, sono inseriti i seguenti:

“ Articolo 23 ter

(Segreteria generale)

1. A decorrere dalla data del 1° agosto 2026, è istituita, al di fuori della dotazione organica della dirigenza di cui all'allegato B alla presente legge, la posizione dirigenziale generale di Segreteria generale del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

2. La Segreteria generale svolge, a supporto dell'Assemblea, dell'Ufficio di Presidenza e degli altri organi e organismi consiliari, funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, in particolare assicurando la conformità dell'azione istituzionale consiliare allo Statuto, ai regolamenti e alle leggi, nonché attività di verifica di legittimità dei provvedimenti sottoposti alle articolazioni interne del Consiglio regionale così come individuate dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento interno dell'Assemblea.

3. La Segreteria generale svolge, altresì, funzioni di coordinamento delle attività interne all'Assemblea poste a supporto delle funzioni legislative, ispettiva e di controllo.

4. La Segreteria generale supporta l'Ufficio di Presidenza nella fase di definizione dell'indirizzo politico amministrativo e provvede, a tal fine, a esercitare le necessarie funzioni di raccordo, propedeutiche e successive, con la dirigenza consiliare responsabile della gestione. In particolare:

a) sovrintende e coordina le attività delle Vice Segreterie generali e delle eventuali strutture dirigenziali a essa direttamente afferenti;

b) promuove la definizione di regole e linee di condotta uniformi tra le Vice Segreterie generali e ne sovrintende l'effettiva applicazione, dirimendo, altresì, gli eventuali conflitti di competenza;

c) coordina le attività connesse al funzionamento complessivo dell'Assemblea e il raccordo organizzativo con la Giunta regionale, mantenendo, altresì, i rapporti con gli organismi esterni al Consiglio regionale ai quali il Consiglio regionale partecipa in via permanente;

d) propone al Presidente, per la successiva sottoposizione all'Ufficio di Presidenza, la nomina dei Vice Segretari generali;

e) assiste alle sedute degli organi e organismi consiliari e, con diritto di parola, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza e, ove necessario, fa risultare a verbale il proprio motivato parere;

f) assume, su incarico dell'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle competenze individuate dal presente articolo, la responsabilità diretta di funzioni o progetti specifici;

g) interviene nei casi di inerzia dei responsabili delle Vice Segreterie generali e delle strutture dirigenziali direttamente afferenti;

h) collabora, secondo le indicazioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, con la struttura del Gabinetto del Presidente.

5. Fermo restando che permangono in capo ai dirigenti di carattere non fiduciario di cui all'articolo 23 bis le funzioni di carattere amministrativo e gestionale, con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 24 sono definite, entro i limiti della presente norma, le ulteriori funzioni della Segreteria generale.

Articolo 23 quater

(Incarico di Segretario generale)

1. L'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria è attribuito dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, anche a un soggetto esterno al ruolo dirigenziale consiliare, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 bis, commi 2 quater,

lettere a), b) e c), e 2 quinquies. Il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato del Segretario generale è regolato da un contratto di diritto privato. Tale regime giuridico è applicato anche nel caso in cui l'incarico di Segretario generale sia attribuito a un dirigente dipendente del Consiglio regionale con contratto a tempo indeterminato e in tal caso il dirigente è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

2. La dotazione organica massima finanziabile di cui all'allegato B alla presente legge resta invariata, pur ricomprendendo le nuove attività e funzioni relative all'attuazione della legge regionale 20 aprile 2023, n. 7 (Disposizioni in materia di autorità di garanzia), e resta fermo il limite minimo iniziale non riducibile fissato per il 2016, oltre il quale gli uffici consiliari provvedono, in misura corrispondente al valore medio pro-capite, pari a euro 73.844,18, ad adeguare il fondo per la retribuzione accessoria della dirigenza qualora il personale dirigenziale in servizio ai sensi dell'articolo 23 bis, commi 1, lettera b), 2 e 2 bis, risulti superiore al numero di dirigenti in servizio rilevato alla data del 31 dicembre 2018.

3. Fermi restando gli adeguamenti economici conseguenti ai rinnovi contrattuali nazionali della dirigenza per le funzioni locali approvati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il trattamento economico del Segretario generale, dal 1° agosto 2026, corrisponde e non può superare su base annua la retribuzione onnicomprensiva, la retribuzione tabellare e la retribuzione di posizione, riconosciuta al medesimo Segretario generale nell'anno 2025. Tale trattamento economico onnicomprensivo annuo, invariato per tutta la durata dell'incarico, è corrisposto al Segretario generale in dodici mensilità posticipate ed è integrato da un valore massimo annuo pari al 30 per cento del medesimo trattamento economico onnicomprensivo annuo, a seguito di misurazione e valutazione positiva della performance dell'anno di riferimento, secondo la relativa procedura di valutazione.

4. Le somme annualmente non erogate in seguito agli esiti del processo di valutazione costituiscono economie di bilancio per l'Ente.

5. La durata dell'incarico è pari a cinque anni e cessa in ogni caso entro il centovesimo giorno successivo alla fine della legislatura regionale in cui è stato attribuito. ”.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 7 della l.r. 38/1990, è aggiunto il seguente:

“ 1 quater. A decorrere dal 1° luglio 2026, il valore individuato al comma 1 bis, rideterminato in relazione agli incrementi contrattuali e alle dinamiche del salario accessorio, è pari a euro 66.582,21 per ciascun Consigliere. Con la medesima decorrenza l'Ufficio di Presidenza provvede a rideterminare il finanziamento. ”.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. L'articolo 1 risulta neutro da un punto di vista finanziario in quanto l'onere non varia restando comunque iscritto sul bilancio della Regione. Gli articoli 2 e 3 trovano copertura nelle somme già destinate alle spese per il personale nel bilancio del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. Per gli esercizi

finanziari successivi si provvede, qualora necessario, con le ordinarie procedure di programmazione dei fabbisogni di personale, modulando adeguatamente la non sostituzione del personale nel frattempo cessato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2026-2028:

Anno 2026

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 62.237,00 (sessantadue miladuecentotrentasette/00) già prevista nell'ambito della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”;

Anno 2027

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 123.457,50 (centoventimilaquattrocentocinquantesette/50) già prevista nell'ambito della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”;

Anno 2028

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 123.457,50 (centoventimilaquattrocentocinquantesette/50) già prevista nell'ambito della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 6.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.